

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Parma, in persona del giudice unico dott. Giacomo Ciccio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. omissis/2018 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi, promossa da:

ACQUIRENTE

CONTRO

BANCA

- contumace

SOCIETÀ

MOTIVI DELLA DECISIONE

ACQUIRENTE ha convenuto in giudizio BANCA e SOCIETÀ domandando che venga pronunciata la nullità del contratto generale di investimento per difetto di forma scritta ex art. 23 TUF e, per l'effetto, che venga dichiarata la nullità del contratto di acquisto di diamanti del 27 aprile 2012, nonché che venga dichiarata la nullità del contratto di acquisto di diamanti, per omessa indicazione della facoltà di recesso ex art. 30 TUF in materia di offerta fuori sede di strumenti finanziari.

In subordine, l'attrice ha domandato la risoluzione del contratto ex art. 1453 cc per inadempimento con condanna al risarcimento del danno.

Si tratta in primo luogo di valutare l'applicabilità alla fattispecie dedotta in giudizio del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui la ricorrente lamenta la violazione.

La risposta è negativa.

Secondo il dettato del TUF vigente all'epoca dell'acquisto per "*prodotti finanziari*" dovevano intendersi "*gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria*" (TUF previgente, art. 1, comma 1, lett a) e per quanto tra gli "*strumenti finanziari*" fossero inclusi i "*valori mobiliari*" (TUF previgente, art. 1, comma 2, lett a) essi erano definiti come "*categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali*", vale a dire azioni, obbligazioni e altri titoli di debito (TUF previgente, art. 1, comma 1-bis).

Analogamente, secondo il testo attualmente vigente del TUF per "*servizi e attività di investimento*" devono intendersi una serie di attività nella misura in cui abbiano "*per oggetto strumenti finanziari*" (TUF art. 1, comma 5) e "*per «strumento finanziario» si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I*" (TUF, art. 1 comma 2) ove è previsto un elenco tassativo di strumenti finanziari I tra cui non è ricompreso la compravendita di diamanti.

Anche la Consob, con comunicazione del 6.5.2013 ha chiarito come nel caso di specie "*non si versi in una fattispecie di investimento di natura finanziaria - e dunque di prodotto*

Sentenza Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Ciccio del 21 gennaio 2019

finanziario - e si esclude pertanto l'applicabilità della complessiva disciplina dettata in materia di offerta al pubblico", precisando che: - "con la sottoscrizione dei contratti di acquisto dei diamanti, si determina il trasferimento di un pieno diritto di proprietà della res materiale in capo all'acquirente così che l'acquirente del diamante ha il pieno diritto di godere e disporre del bene e, dunque, la facoltà di alienarlo o utilizzarlo altrimenti. L'eventuale provento percepito con la (proficua) rivendita del bene rappresenta, dunque, solo una delle possibili modalità di godimento del bene stesso da parte del proprietario".

- "non si riscontra la prospettazione, da parte delle società fautrici dell'iniziativa, di uno specifico rendimento. Difatti, sebbene la res materiale possa apprezzarsi (o anche deprezzarsi) per effetto dell'andamento delle quotazioni del bene nel tempo, tale circostanza non di per sé sufficiente per affermare che l'eventuale apprezzamento del bene in parola possa de facto costituire una forma di «rendimento di natura finanziaria affermando, nel contempo, come sia del tutto irrilevante l'eventuale rappresentazione da parte del preponente, in sede di promozione dei contratti. In esame, della performance registrata dai diamanti in un determinato intervallo temporale" (CONSOB comunicazione n. DTC/13038246 del 6.5.2013, doc. 6).

Anche la Banca d'Italia ha affermato che la compravendita di diamanti effettuata tramite gli sportelli bancari "non costituendo attività bancaria o finanziaria" si sottrae all'applicazione delle tutele di trasparenza previste per la clientela dalla normativa di settore (Banca d'Italia, comunicazione del 14.3 2018, doc. 71).

Il fatto che non si verta in tema di "prodotti finanziari" né di "offerta al pubblico di strumenti finanziari" né tantomeno di "servizi di intermediazione finanziaria", esclude la rilevanza della dedotta violazione del TUF e quindi la domanda di nullità è infondata.

In via subordinata, la ricorrente ha domandato la risoluzione ex art. 1453 cc del contratto di acquisto di diamanti e, in ulteriore subordine, il risarcimento dei danni subiti, quantificati in un importo pari al corrispettivo pagato a SOCIETÀ, sul presupposto che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in esito all'adunanza del 20.9.2017, ha dichiarato che la pratica commerciale posta in essere da SOCIETÀ e BANCA è una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo.

La generica allegazione della ricorrente non consente di individuare quale sia l'inadempimento specificamente ascritto alle convenute e la sua concreta incidenza sul meccanismo negoziale relativo al contratto oggetto del presente contenzioso, che non può evidentemente intuirsi automaticamente da una pronuncia dell'AGCM priva di alcun riferimento alla fattispecie per cui è causa e che peraltro è ancora *sub iudice* e neppure è dato rilevare la sussistenza di un nesso causale tra inadempimento e danno, di cui non è stata fornita alcuna specificazione.

Per quanto riguarda i rilievi sollevati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sui prezzi di vendita dei diamanti, che sarebbero superiori al costo di acquisto della pietra, tale addebito attiene evidentemente alla fase precontrattuale e potrebbe in ipotesi rilevare quale vizio del consenso, ma in alcun modo afferisce alla fase esecutiva del negozio al fine di rilevare quale inadempimento.

In ogni caso non si vede perché la convenuta non potesse applicare il corrispettivo ritenuto opportuno, essendo l'acquirente evidentemente libera di accettarlo o meno.

Nessun rilievo ha poi la circostanza che l'acquisto fosse proposto da personale bancario, il che naturalmente non costituisce circostanza da esimere i consumatori dal compimento dei doverosi accertamenti.

Sentenza Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Ciccì del 21 gennaio 2019

La domanda deve pertanto essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

- rigetta la domanda;
- condanna ACQUIRENTE al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3100,00 per compensi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA.

Parma, 16 gennaio 2019

Il Giudice
Giacomo Ciccì

EX PARTE CREDITORIS